

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

**Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica
veterinaria**

Decreto di liquidazione e pagamento a favore del Comune di Udine per fronteggiare la solitudine degli anziani tramite il sostegno delle spese mediche degli animali d'affezione ai sensi della DGR 1491/2022 e ss.mm.ii, in applicazione dell'art. 4 bis della LR 22/2014.

Il Direttore di servizio

Premesso che la legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), all'art. 4 bis, comma aggiunto dall'art. 8, comma 66, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), prevede:

- al comma 1, che la Regione, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone anziane, riconosce un contributo economico a sostegno delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, riferite agli animali da compagnia regolarmente censiti;
- al comma 3, che per accedere al contributo, cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno delle persone anziane e/o sole, è necessario essere cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione europea o di altro Stato, purché titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e successive modifiche e integrazioni;
- al comma 4, che possono presentare richiesta di contributo i titolari di pensione minima di età superiore a 65 anni; l'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare a cadenza annuale, previa pubblicazione di apposito bando entro il 31 marzo di ogni anno. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento per le spese farmaceutiche e al 70 per cento per le spese veterinarie, fino a un massimo di 300 euro, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro. Nel caso di soggetti richiedenti invalidi o affetti da patologie croniche il contributo previsto per le spese veterinarie viene maggiorato in misura del 15 per cento;
- al comma 5, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), definisce la ripartizione degli stanziamenti previsti e destinati ai Comuni;

Visto il decreto n. 12012/GRFVG dd. 20/03/2023 con il quale:

1. è stato ripartito e concesso per le finalità di cui all'art. 4 bis, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, in base ai criteri indicati nella DGR n.1491 dd. 14.10.2022, l'importo di 600.000,00 euro, nelle seguenti quote:
 - 87.468,00 euro assegnato al Comune di Gorizia per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
 - 101.048,00 euro assegnato al Comune di Pordenone per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
 - 173.810,00 euro assegnato al Comune di Trieste per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
 - 237.674,00 euro assegnato al Comune di Udine per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia;
2. è stato impegnato l'importo complessivo di 600.000,00 euro, a valere sulla Missione n. 13 (tutela della salute) – programma n. 7 (ulteriori spese in materia sanitaria) – titolo n. 1 (spese correnti), con riferimento al capitolo 13288/1, dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 2023-2025 in conto competenza, nelle quote concesse sub 1:
 - 87.468,00 euro al Comuni di Gorizia;
 - 101.048,00 euro al Comune di Pordenone;
 - 173.810,00 euro al Comune di Trieste;
 - 237.674,00 euro al Comune di Udine.
3. è stata sospesa la liquidazione della quota concessa al Comune di Udine per i cittadini residenti nei comuni insistenti nei territori della ex provincia nelle more della conferma da parte del Comune dell'ammissibilità delle domande di tutti i cittadini residenti nei Comuni insistenti nel territorio della ex provincia;

Vista la nota prot. n. 0471468/P/GEN dd. 16/08/2023 con cui sono state comunicate ai Comuni le modifiche introdotte dai commi 41 e 42 dell'art. 8 della L.R. 13/2023;

Vista la nota del Comune di Udine GRFVG-GEN-2023-0639896 dd. 25/10/2023 che ha chiesto la liquidazione della somma pari a €234.674,00 al fine di utilizzare i fondi con le modalità approvate dalla Giunta Comunale n. 308/2023 e riportate nella nota;

Dato atto che la procedura indicata dal Comune di Udine è ritenuta ammissibile e pertanto liquidabile in quanto i fondi verranno liquidati dal Comune di Udine agli altri Comuni del territorio della ex provincia sulla base del fabbisogno comunicato;

Atteso che con il presente provvedimento vengono trasferite somme a soggetti pubblici per attività istituzionale e in base a specifiche disposizioni di legge e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di verificare eventuali inadempimenti del beneficiario in relazione all'avvenuta notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come pure non trovano applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, né la disciplina sulla pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2023, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2055 dd. 29.12.2022 e ss.mm.ii, che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla gestione delle risorse stanziare;

Vista l'«Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali» approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii;

Dato atto che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 17/07/20, è stato conferito al dott. Manlio Palei l'incarico di Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza

alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità a decorrere dal 02/08/20 e fino al 01/08/23;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, dei enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), ed in particolare l’articolo 79, il quale dispone che la decorrenza e le modalità di applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall’art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato il processo di adeguamento alle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, eccezion fatta per il titolo II, ai sensi dell’art. 2 della medesima L.R.;
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 “Legge di stabilità 2023”;
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 “Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”;

Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di liquidare, ai sensi e per le finalità di cui all’art. 4 bis, comma 1, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 e ss.mm.ii, l’importo di euro 234.674,00, impegnato con decreto 12012/GRFVG dd. 20/03/2023, sul capitolo 13288 art. 1, a favore del Comune di Udine;
 2. Di richiedere l’ordinazione di pagamento dell’importo liquidato sub 1 a favore del Comune di Udine, con le modalità e codifiche indicate nell’allegato contabile.
 3. Ai sensi dell’articolo 43 della L.R. 7/2000, è fatto obbligo al Comune di Udine di presentare la rendicontazione dell’importo liquidato sub 1) entro il 31.03.2025.
 4. I dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici sono contenuti nell’allegato contabile, costituente parte integrante del presente provvedimento
- Trieste

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Manlio Palei-
f.to digitalmente

SL/sl